Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 26/10/2021

FATTO

Il ricorrente di afferma di essere titolare di due BFP serie P da lire 100.000 ciascuno, entrambi sottoscritti il 17/01/1989. Al riguardo rappresenta che:

- sui titoli sono presenti due stampigliature a modifica delle condizioni originarie (sia quelle delle serie P, sia quelle della serie Q), rendendo di fatto impossibile capire chiaramente quali fossero i tassi applicati;
- nel caso di condizioni applicate non chiare o contrastanti, deve essere riconosciuto all'investitore il maggior tasso indicato sul buono ossia nel caso di specie l'applicazione dei tassi della serie P;
- quanto stampato sul retro dei titoli per gli interessi riferiti al 5° scaglione di durata (dal 21° al 30° anno) non è stato né variato, né annullato, né modificato, pertanto lo stesso deve ritenersi valido ed efficace.
- Chiede il riconoscimento dei maggiori interessi.

L'intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza ratione temporis: in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF, individuandosi nella sottoscrizione del contratto (14/10/1987) il momento genetico cui ricondurre la controversia.
- incompetenza per materia dell'Arbitro essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale e in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB, posto che, tra l'altro, l'attività di collocamento degli stessi non rientra tra le attività di bancoposta (cfr. nel dettaglio ctd).

Nel merito afferma che:

- la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 che prevedeva l'utilizzo di moduli della precedente serie P purché modificati con l'apposizione di timbri con la dicitura sul fronte "serie Q/P" e sul retro i nuovi tassi della serie Q (l'art. 5 del DM 1986);
- ai sensi dell'art. 4 del *D.M. 13.06.1986*, sono da applicare i saggi di tassi di interesse indicati nelle tabelle allegate al DM stesso;
- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimane fisso (12%) e il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (dal 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi e l'importo indicato in tabella Lire X è fisso per ogni anno successivo fino al 30°);
- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutavano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- ai sensi del DM citato sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti;
- alla scadenza è stato correttamente offerto al titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986 ed indicato nelle tabelle allegate al DM stesso;
- la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- non è stato commesso alcun errore in sede di emissione;
- parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento;
- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità;
- in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.;
- l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e comunque usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU;
- qualora si volesse aderire, per mera ipotesi, alle richieste del cliente di applicazione dei saggi della serie P per il periodo compreso tra il 21° e 30° anno, la tesi risulterebbe altrettanto infondata per i contenuti dell'art. 6 del DM 1986.

- Chiede la dichiarazione di inamissibilità o il,rigtto del ricorso.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari proposte dal convenuto non possono essere accolte.
Quanto all'incompetenza ratione temporis si richiama Collegio di Milano, decisione n. 206/2014 dove si precisa che " *le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009."*
Quanto all' incompetenza per materia (i Buoni Fruttiferi Postali sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B) si richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013 *(…) L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta" È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09",Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3),si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza*

ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".
Venendo al mertito, oggetto della controversia sono n. 2 BFP da lire 100.000 ciascuno, entrambi emessi il 17/01/1989 e di cui il cliente è cointestatario unitamente ad altro soggetto intervenuto nel ricorso.

La domanda del ricorrente è orientata ad ottenere il riconoscimento dei rendimenti dei titoli secondo l'originaria tabella riportata sugli stessi (serie P) oltre all'importo fisso, stampato sul retro del titolo, per il 5° scaglione di durata (bimestri dal 21° anno fino a scadenza del titolo).

Il ricorrente contesta che i BFP presentano timbrature differenti sovrapposte sulla tabella originariamente impressa sul modulo cartaceo e che ciò avrebbe reso di fatto impossibile capire chiaramente quali fossero i tassi applicati.

A questo riguardo va ricordato che, secondo l'orientamento di recente condiviso tra i Collegi, con riferimento ai BFP serie Q emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie anteriore o con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P - come nella fattispecie in esame -) si applicano comunque le condizioni della serie Q.

Con riguardo però ai rendimenti dal 21° al 30° anno, l'orientamento dei Collegi ABF è invece nel senso di accogliere la domanda formulata dal Cliente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento indicato sul retro del titolo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA